



# COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 40 DEL 25/06/2021

**OGGETTO:** Divieto di asporto, consumo, somministrazione e vendita di alcolici, superalcolici ed altre bevande in determinate aree pubbliche dal 25/06/2021 al 25/07/2021.

**PREMESSO** che:

recentemente si sono verificati nel centro cittadino numerosi incresciosi episodi di violenza, risse, schiamazzi, danneggiamenti, abbandono di rifiuti che hanno determinato rilevanti problematiche di sicurezza urbana e situazioni contrarie alle regole del vivere civile, nonché un notevole degrado dell'ambiente e grave disturbo della quiete pubblica, con forte pregiudizio del decoro e della vivibilità del contesto urbano;

gli episodi degenerativi sopra descritti sono stati causati nella maggior parte dei casi da persone, spesso minorenni dedite al consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e che accentua nelle vie del centro Città, quando all'aggregazione serale si associa il moltiplicarsi delle attività e dei luoghi di vendita e somministrazione (attività di vendita del settore alimentare ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande);

a seguito delle semplificazioni procedurali e delle misure legislative adottate per promuovere e agevolare le forme di libera concorrenza e la liberalizzazione degli orari, le bevande alcoliche e superalcoliche vengono vendute fino a tarda ora ed anche a prezzi notevolmente vantaggiosi correlati all'assenza di servizi accessori – presso esercizi commerciali, anche di vicinato, del settore alimentare o misto e presso attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, nonché presso esercizi di tipo speciale di erogazione di bevande attraverso distributori automatici, aggravando pesantemente il fenomeno della loro diffusione e la facilità di approvvigionamento da parte dei consumatori;

tale situazione è stata altresì evidenziata e messa in risalto dai mezzi di comunicazione locali, nei quali si riferisce della cronica situazione di disordine presente in diverse piazze del centro storico a causa principalmente del consumo incontrollato di bevande alcoliche nelle pubbliche vie, ed in cui le numerose segnalazioni dei residenti trovano ampio riscontro;

in particolare risulta problematica la vendita per asporto nelle ore serali e notturne, delle bevande alcoliche e superalcoliche le quali vengono poi consumate dagli acquirenti anche in aree e spazi pubblici non attrezzati (marciapiedi, strade, piazze, giardini) contribuendo ad alimentare problematiche di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti al patrimonio, comportamenti contrari alla pubblica decenza, incidenti con lesioni alle persone;

tali modalità di consumo generano anche il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro delle bevande alcoliche sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte

di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree ma contribuisce ad ingenerare una sensazione di degrado urbano;

detta situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;

numerose segnalazioni inoltrate dai cittadini, associazioni ed Istituzioni e dai rapporti della Polizia Locale hanno rappresentato alle autorità preposte al controllo del territorio situazioni di grave degrado, disturbo al riposo e alla quiete, pericolo e danneggiamento e nelle sedi in cui sono state affrontate tali problematiche è emersa pertanto la necessità di interventi volti a limitare tali fenomeni;

### **CONSIDERATO:**

che l'attività di vendita di alcolici effettuata al di fuori dei pubblici esercizi in ragione della liberalizzazione dell'esercizio dell'attività commerciale, non trova limitazioni o vincoli d'esercizio nelle disposizioni nazionali e regionali in materie analoghe a quelle dei pubblici esercizi;

che, allo scopo di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, si rende necessario adottare idoneo provvedimento finalizzato:

- a limitare in determinati orari ed in specifiche zone del centro abitato, interessate da ritrovi o manifestazioni ad alto flusso di pubblico e turisti, la vendita, anche per asporto, di alcolici in contenitori di vetro e latta, se non a condizioni che garantiscano che tale somministrazione avvenga nelle aree autorizzate o nei locali dell'esercizio e nelle sue pertinenze legittimamente autorizzate, evitando la dispersione al suolo di contenitori di vetro e latta;
- a prevenire e contrastare i rischi per l'incolumità pubblica e di danneggiamento di beni pubblici-privati connessi agli episodi di violenza legati all'abuso del consumo di alcolici ed alla dispersione al suolo di contenitori di vetro e latta;
- a preservare l'incolumità e la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti, dei visitatori e dei numerosi turisti che nel periodo estivo transitano nelle vie della città;

che l'area, particolarmente critica, interessata da elevato flusso pubblico e turistico è la seguente: perimetro che dalla Rotatoria di Via Roma, attraverso la linea di costa conduce ai moli, sino all'apice del Molo Brin, area del Circolo nautico, Viale Isola Bianca sino alla Direzione Marittima, proseguendo per Via Escrivà, Rotatoria di Via Dei Lidi, Cavalcaferrovia, Via Galvani, Area Parco Urbano Fausto Noce, Via Boccherini, Via Lombardia, Via dell'Unità d'Italia, Rotatoria di Via Roma.

### **VISTI**

*l'art. 54 della legge n. 120 del 29/07/2010 che stabilisce: "I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonchè chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del*

*decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza..”;*

*l’art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, poi così modificato dall’art. 35-ter, comma 1, lettera a), legge n. 132 del 2018 ai sensi del quale “Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;*

*l’art. 50, comma 7-bis.1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone: “L’inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”;*

*l’art. 12, comma 1, della Legge 18 aprile 2017, n. 48 per il quale “Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell’art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”;*

la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

il D.lgs. n. 267/2000;

## **ORDINA**

per i motivi indicati in premessa, durante il periodo intercluso **tra il 25 giugno ed il 25 luglio 2021:**

1. Il **divieto**, per l’intero periodo di cui sopra, e senza alcun limite di orario, **di consumo**, anche per asporto, e detenzione di alcolici, superalcolici ed altre bevande, all’interno del perimetro che dalla Rotatoria di Via Roma, attraverso la linea di costa conduce ai moli, sino all’apice del Molo Brin, area del Circolo nautico, Viale Isola Bianca sino alla Direzione Marittima, proseguendo per Via Esquivà, Rotatoria di Via Dei Lidi, Cavalcaferrovia, Via Galvani, Area Parco Urbano Fausto Noce, Via Boccherini, Via Lombardia, Via dell’Unità d’Italia, Rotatoria di Via Roma.
2. Nell’area predetta **il consumo e la somministrazione** di alcolici, superalcolici ed altre bevande, in contenitori di vetro o lattine, sono consentiti, negli orari stabiliti dalla legge, **esclusivamente purchè il consumo avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico**

**esercizio** o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico.

3. **La chiusura, dalle ore 21.00 alle ore 07.00**, degli esercizi commerciali di vendita di bevande e generi alimentari, compresi i distributori automatici, ubicati all'interno del perimetro sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis.1 del d.lgs. 267/2000, la violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

E' fatto obbligo in tutti gli esercizi di esporre il cartello di avviso recante l'informativa del divieto di cui trattasi per l'utenza.

### **DISPONE**

La trasmissione del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia ai fini della sua esecuzione.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Olbia ed alla stessa verrà data ampia pubblicità in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Olbia, 25/06/2021

**IL SINDACO**  
**Settimo Nizzi**

*Atto*

*firmato*

*digitalmente*